
RUBRICA INFORMATIVA GENERALE — Febbraio 2023

MUD in vigore dal 10 marzo con scadenza 8 luglio 2023

In Gazzetta Ufficiale n.59 del 10 marzo 2023 è stato pubblicato il DPCM del 3 febbraio 2023 relativo all'applicazione del Nuovo Modello di Dichiarazione Unica Ambientale da utilizzare nel 2023 per comunicare i dati inerenti al 2022.

Il termine per adempiere agli obblighi previsti per gli operatori, solitamente fissato al 30 aprile, slitta così al **8 luglio 2023** poiché la scadenza per la presentazione del MUD è prorogata di 120 giorni dalla data di pubblicazione.



RUBRICA INFORMATIVA GENERALE — Febbraio 2023

Soggetti obbligati alla presentazione del MUD

Sono obbligati alla presentazione del MUD:

- chi effettua a titolo professionale raccolta e trasporto di rifiuti;
- commercianti e intermediari senza detenzione di rifiuti;
- imprese ed enti che effettuano recupero e/ o smaltimento di rifiuti;
- consorzi e sistemi riconosciuti per il recupero ed il riciclaggio di imballaggi o altri tipi di rifiuti;
- produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
- produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui al D.Lgs. 152/2006 art.184 co.3 lettere c), (artigianali diversi da urbani), d) (industriali diversi da urbani), g) (attività di recupero e trattamento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, rifiuti dall'abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie) che hanno più di 10 dipendenti.

Soggetti esclusi dall'obbligo di presentazione del MUD

Sono esclusi dall'obbligo di presentazione del MUD:

- produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi le cui attività siano riconducibili a lettere diverse dalla c), d) o g) di cui al D.Lgs. 152/2006 art.184 co.3, a prescindere dal numero dei dipendenti
- produttori iniziali fino a 10 dipendenti, per i soli rifiuti speciali non pericolosi di cui al D.Lgs. 152/2006 art.184 co.3 lettere c), d), g)
- imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali non pericolosi da loro stesse prodotti (cat. 2-bis dell'Albo Gestori ambientali)
- imprese che applicano le procedure semplificate per la gestione dei RAEE di cui al DM 65/2010
- imprenditori agricoli con volume d'affari fino a 8.000 €/ anno e che producono rifiuti speciali pericolosi (per i rifiuti speciali non pericolosi sono esclusi a priori).

In realtà, l'esonero dal MUD per gli imprenditori agricoli è da considerare valido a prescindere dal volume d'affari per i rifiuti pericolosi, in quanto viene ripresa la semplificazione prevista dalla L.221/2016 per tali soggetti e per le attività di servizio alla persona.

Infatti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art.190 co.6 i seguenti soggetti:

- Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi (quindi anche con volume d'affari oltre 8.000 €/anno);
- i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti speciali pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati;
- i produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa;

- con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui al D.Lgs. 152/2006 art. 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti di dal D.Lgs. 152/2006 art. 193;
- con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui di cui al D.Lgs. 152/2006 art 183.

È inoltre precisato che il MUD viene effettuato dal gestore del servizio pubblico per i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi limitatamente alla quantità ad esso conferita, previa apposita convenzione (prima tale possibilità era limitata ai soli rifiuti pericolosi).



RUBRICA INFORMATIVA GENERALE — Febbraio 2023

Le 6 Comunicazioni MUD

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), articolato in 6 Comunicazioni, deve essere presentato, da parte dei soggetti interessati così individuati:

1. Comunicazione Rifiuti speciali

- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti; Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00;
- Imprese ed enti che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto di cui al D.Lgs. 152/2006 art. 184 comma 3 lettere c),d) e g)).

2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso

Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

3. Comunicazione Imballaggi

Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c) di cui al D.Lgs. 152/2006;

Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazione di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all'allegato B e C della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, n. 152.

4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005.

5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione

Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.

6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritte al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.